

n° 556/2018 r.g.lav.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano,
all'udienza del 18.11.2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente

sentenza con motivazione contestuale

nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente

tra

████████████████████ e ████████████████████████████████████ rappresentati e difesi dall'avv. Luca Damiano, come da procura in atti;

- ricorrente-

e

A.S.L. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ████████████████████████████████████ come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in Lanciano, presso il suo studio;

- resistente-

avente ad oggetto: risarcimento danni.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 19.06.2018 i dottori ████████████████████████████████████, premesso di lavorare alle dipendenze della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo pieno ed indeterminato, ed inquadramento nel ruolo della Dirigenza Medica e Veterinaria, in qualità di Dirigenti Medici di I° Liv. della Unità Operativa Complessa di Chirurgia del P.O. di Lanciano, svolgendo anche turni di pronta disponibilità notturna festiva (ossia nell'arco temporale intercorrente dalle ore 20:00 del giorno festivo alle ore 08:00 del giorno feriale successivo), cd. attiva, ossia con effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, nei giorni indicati nei rispettivi estratti del cartellino marcatempo ed in esecuzione dei relativi turni di servizio predisposti dal



Responsabile della UOC di Chirurgia del P.O. di Lanciano dall'anno 2007 sino all'anno 2018, hanno esposto di essere stati adibiti a turni di lavoro ordinario nel giorno feriale successivo allo svolgimento del turno di pronta disponibilità (essendo stati inseriti nel turno di mattina 08:00-14:00), lamentando che la predisposizione di tale turnistica di servizio ha comportato una duplice violazione da parte della ASL della disciplina sull'orario di lavoro, sia per quanto attiene alla mancata fruizione del riposo compensativo da parte dei ricorrenti, che per quanto attiene al mancato rispetto del limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell'arco giornaliero, previsto dalla legge 30 ottobre 2014 n. 161.

Hanno concluso chiedendo di: *“accertare e dichiarare, per le motivazioni di fatto e di diritto descritte in premessa, la violazione a danno dei ricorrenti, da parte della ASL Lanciano- Vasto-Chieti, della disciplina sull'orario di lavoro descritta in premessa; 2) Per l'effetto condannare la ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con sede legale in Chieti alla via Martiri Lancianesi 17/19, in persona del Direttore Generale pro-tempore, al risarcimento danni in favore dei ricorrenti, per la mancata fruizione dei riposi compensativi dovuti a seguito dell'espletamento dei turni di pronta disponibilità festiva notturna non seguiti da riposo compensativo nel successivo giorno feriale, descritti nei rispettivi fogli riepilogativi e riscontrabili dagli estratti dei cartellini marcatempo e relativi turni di servizio, secondo le date ed i periodi descritti dai ricorrenti, da quantificarsi in via equitativa in misura pari all'equivalente economico di una giornata lavorativa, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio mediante nomina di CTU o ritenuta di giustizia, unitamente ad interessi legali*

e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; 3) Per l'effetto condannare la ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con sede legale in Chieti alla via Martiri Lancianesi 17/19, in persona del Direttore Generale pro-tempore, al risarcimento danni in favore dei ricorrenti, commisurato alle ore riposo compensativo non godute negli ultimi 10 anni su base giornaliera, tra la fine di un turno e l'inizio del successivo (minimo 11 ore consecutive come da rispettivi fogli riepilogativi e riscontrabili dagli estratti dei cartellini marcatempo e relativi turni di servizio, secondo le date ed i periodi descritti dai ricorrenti, da quantificarsi in via equitativa in misura pari al valore di retribuzione oraria massima delle attività svolte come “incentivazione” o “straordinario” (ove non pagato), moltiplicato per il numero di ore (e per il numero di mensilità ed annualità) svolte in eccedenza, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio mediante nomina di CTU o ritenuta di giustizia, unitamente ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.

Con memoria si è costituita in giudizio la ASL Lanciano Vasto Chieti eccependo, in via preliminare, la prescrizione parziale delle pretese vantate, la nullità del ricorso per indeterminatezza



della *causa petendi*, nonché limitatamente al ricorso proposto dal dott. [REDACTED], che la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per la mancata fruizione dei riposi compensativi dovuti a seguito dell'espletamento dei turni di pronta disponibilità festiva notturna relativa alle annualità fino al 2009 è già coperta da giudicato. Nel merito l'azienda sanitaria ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Radicatosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi da esse addotti, all'udienza del 28.10.2019 il giudicante ha concesso alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., termine per il deposito in via telematica di un prospetto riepilogativo contenente la sommatoria totale e quella distinta per annualità dei turni di pronta disponibilità notturna festiva cd. attiva, non seguiti da riposo compensativo e dei giorni in cui si è verificato il mancato rispetto del limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell'arco giornaliero.

All'odierna udienza il difensore della parte resistente, preso atto della documentazione depositata dalla parte ricorrente, ha contestato che il dott. [REDACTED] non abbia usufruito del riposo compensativo nei giorni 01.05.2011 e 25.12.2013 e la difesa di parte ricorrente si è associata alla richiesta di controparte di scomputare le due giornate in questione, per cui la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.

Motivi della decisione

Quanto alla sollevata eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della *causa petendi* va evidenziato che sebbene nel ricorso introduttivo del giudizio non vengano compiutamente indicati i giorni in cui sono stati eseguiti dai ricorrenti i turni di pronta disponibilità notturna festiva cd. attiva e le ore di prestazione effettiva che abbiano comportato tali elementi sono desumibili dai documenti allegati al ricorso (cfr. estratti del cartellino marcatempo e riassunti nei rispetti fogli di riepilogo compilati dai ricorrenti, allegato 6 per il dott. [REDACTED] e allegato 7 per il dott. [REDACTED]).

Né la lamentata nullità del ricorso può farsi discendere dall'omessa indicazione del *quantum debeat*, dal momento che i ricorrenti chiedono la determinazione del danno risarcibile in via equitativa, fornendo peraltro al giudicante valori cui parametrare il danno.

In ogni caso ogni eventuale irregolarità del ricorso introduttivo risulta allo stato sanata avendo il giudicante concesso ai ricorrenti termine, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., per il deposito in via telematica di un prospetto riepilogativo contenente la sommatoria totale e quella distinta per annualità dei turni di pronta disponibilità notturna festiva cd. attiva, non seguiti da riposo compensativo e dei giorni in cui si è verificato il mancato rispetto del limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell'arco giornaliero, oltre che delle buste paga aggiornate dei ricorrenti, da cui risulti la retribuzione oraria.



Risulta, invece, fondata l'eccezione d'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie relative al periodo antecedente al 20.06.2008, per l'inutile decorso del termine decennale di prescrizione, non essendo stati prodotti in giudizio atti interruttivi della prescrizione anteriori al ricorso introduttivo del giudizio.

Risulta, altresì, fondata l'eccezione di intervenuto giudicato sollevata limitatamente alla posizione del dott. Severino Cericola per le annualità 2007, 2008, 2009, avendo il ricorrente già spiegato, con ricorso del 13.01.2010 proposto dinanzi all'intestato Tribunale, domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per il mancato godimento del riposo compensativo contrattualmente previsto per ogni servizio di pronta reperibilità espletato nei giorni festivi per il periodo dal 2002 al 2009 (ricorso rigettato con sentenza passata in giudicato n. 237/2013, pubblicata il 20.05.2013).

Il giudicato non copre, invece, oltre alle annualità successive la diversa domanda spiegata con l'atto introduttivo del presente giudizio tesa al risarcimento dei danni per mancato rispetto del limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell'arco giornaliero, previsto dalla legge 30 ottobre 2014 n. 161.

Passando alla disamina del merito, occorre rilevare che l'art. 17 del CCNL 3.11.2005, dopo aver previsto al comma 1 che *"il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere il presidio nel tempo previsto con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) "*, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo *"spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale"*. Il comma 4 precisa che la reperibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi ed il comma 5 aggiunge che la pronta disponibilità *"dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore"* e che *"in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario"*.

Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 19 del C.C.N.L. 5.12.1996, sovrapponibile a quella dettata per il personale non dirigenziale del comparto sanità, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dirigente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva) o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).

La Corte di Cassazione, più volte chiamata ad interpretare le disposizioni contrattuali volte a disciplinare il servizio di pronta disponibilità nell'area sanitaria, nonché il D.P.R. n. 270 del 1987,



art. 18 e del D.P.R. n. 333 del 1990, art. 49 di contenuto sostanzialmente analogo alla norma pattizia che qui viene in rilievo, ha sempre escluso che dalla cosiddetta reperibilità passiva possa derivare, quale effetto automatico, il diritto del dipendente a fruire del riposo compensativo, rimesso, invece, alla sua scelta discrezionale (Cass. n. 9316/2014; Cass. n. 11730/2013; Cass. n. 4688/2011; Cass. n. 27477/2008; Cass. n. 18812/2008). Ciò in quanto la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo *"senza riduzione del debito orario settimanale"*, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata della attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.

In altri termini, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (difatti non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione *"senza riduzione del debito orario"*), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, *"spalmandole"* sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa.

Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S. 9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 09/01/2016) 18-03-2016, n. 5465).

Ove, invece, la prestazione venga effettivamente resa in regime di cd. reperibilità attiva la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 5 della Direttiva n. 2003/88/CE, trattandosi di diritto indisponibile (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 04-04-2016, n. 6491 rv. 639242; Cass. civ., sez. lav., 18-03-2016, n. 5465).



La mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché *"l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...."* (cfr. Cass. 1.12.2016 n. 24563; Cass. 16.8.2015 n. 16665; Cass. 25.10.2013 n. 24180; Cass. S.U. 7.1.2013 n. 142).

Alla luce degli esposti principi è evidente l'illegittimità del Regolamento sull'Orario di Lavoro adottato dalla ASL convenuta (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), che disciplinando all'art. 5 il servizio di pronta disponibilità, in contrasto con il disposto contrattuale, prevede che *"la Pronta disponibilità notturna festiva non dà luogo a riposo compensativo"*.

Orbene, i ricorrenti hanno allegato nel ricorso introduttivo del giudizio di aver prestato servizio di pronta disponibilità notturna festiva cd. attiva, ossia con effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, nei giorni indicati nei relativi estratti del cartellino marcatempo, i quali sono prove documentali riconducibili allo stesso datore di lavoro. Al riguardo occorre precisare che i dati ivi contenuti solo per comodità di lettura sono stati trascritti e riassunti nei rispettivi fogli di riepilogo compilati dai ricorrenti (cfr. allegato 6 per il dott. [REDACTED] e allegato 7 per il dott. [REDACTED]), cui in alcun modo si riconosce valore probante.

I ricorrenti hanno, inoltre, lamentato il mancato godimento di riposi compensativi e l'adibizione a turni di lavoro ordinario nel giorno feriale successivo allo svolgimento del turno di pronta disponibilità (essendo stati inseriti nel turno di mattina 08:00-14:00).

Tali circostanze fattuali sono state contestate solo genericamente dalla ASL resistente, la quale certamente disponeva di tutti gli strumenti per effettuare la *"rilevazione a consuntivo da parte della Direzione Sanitaria di presidio, che dia le necessarie certezze"* prospettata a pagina 6 della memoria di costituzione e mai depositata in atti.

Invero, l'azienda sanitaria resistente si è limitata ad asserire di *"aver sempre garantito il rispetto dei riposi settimanali distinguendo, a ragion veduta, questi ultimi da quelli compensativi, spettanti, per contro, nel caso di effettuazione del servizio di pronta disponibilità ricadente nel giorno festivo"*.

Nel dettaglio, quanto alla posizione del dott. [REDACTED] la ASL ha contestato:

- 1) che nonostante egli sostenga di aver svolto pronta disponibilità e di non aver usufruito di un riposo compensativo nel giorno 09.05.2010 dalla documentazione in atti risulta la fruizione di un riposo compensativo in data 15.05.2010 (sabato), oltre al giorno di riposo della domenica 16.05.2010;
- 2) che nelle annualità successive il residuo totale del riposo è sempre pari a zero.

Appare fondata la contestazione sub 1) avuto riguardo alla documentazione in atti (cfr. allegato 7 al fascicolo di parte ricorrente), per cui il relativo turno andrà scomputato dal totale dei turni di pronta



disponibilità notturna festiva attiva non seguiti da riposo compensativo, per come risultanti dal prospetto allegato al ricorso.

Risulta, invece, generica e comunque infondata la contestazione sub 2) nella misura in cui la ASL resistente non ha specificamente indicato in quale giornata risulti che il ricorrente abbia fruito dei riposi compensativi in questione, né i mesi e gli anni di riferimento, a fronte della dicitura “*residuo tot. rc turno pd*” 0, che risulta del tutto insufficiente a provare l’effettiva fruizione del riposo.

Quanto alla posizione del dott. [REDACTED] la ASL resistente ha contestato:

- 1) che nonostante egli sostenga di aver svolto pronta disponibilità e di non aver usufruito di un riposo compensativo nel giorno 22.08.2010 dalla documentazione in atti risulta la fruizione di un riposo compensativo in data 28.02.2010;
- 2) che nonostante egli sostenga di aver svolto pronta disponibilità e di non aver usufruito di un riposo compensativo nel giorno 12.09.2010, risulta un riposo compensativo il 18.09.2010, oltre alla domenica 19.10.2010;
- 3) che egli sostiene di aver svolto pronta disponibilità e di non aver usufruito di un riposo compensativo nei giorni 27.02.2011 e 29.05.2011 senza però produrre i cartellini marcatempo dei mesi successivi, ossia rispettivamente marzo 2011 e giugno 2011, rendendo, quindi, impossibile sapere se nei giorni immediatamente successivi il ricorrente abbia fruito dei riposi in questione;
- 4) che nei mesi di aprile, luglio, agosto e settembre 2012 risulta dalla lettura del cartellino la dicitura “*residuo tot. rc turno pd*” 0 a conferma del fatto che nei mesi contestati non vi era un credito di giorni residui, poiché il ricorrente aveva usufruito di tutti i riposi;
- 5) che nel mese di novembre del 2014 il ricorrente sostiene di aver effettuato due giorni di pronta disponibilità e di non averne recuperato nemmeno uno, ma dal cartellino dallo stesso depositato si evince che il credito dei riposi è sempre uguale a zero;
- 6) che le stesse considerazioni possono essere svolte per le annualità 2016 e seguenti.

La contestazione sub 1) appare, a parere di questo giudice, destituita di fondamento dal momento che si fa riferimento ad una data di godimento del riposo compensativo (28.02.2010) addirittura anteriore a quella di svolgimento del turno (22.08.2010); in ogni caso, occorre precisare che il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo in coincidenza con la pronta disponibilità cd. attiva (ossia con chiamata in servizio) o nelle giornate immediatamente successive.

Appare, per contro, fondata la contestazione sub 2) avuto riguardo alla documentazione in atti (cfr. allegato 6 al fascicolo di parte ricorrente), per cui il relativo turno andrà scomputato dal totale dei turni di pronta disponibilità notturna festiva attiva non seguiti da riposo compensativo, per come risultanti dal prospetto allegato al ricorso.



La contestazione sub 3) appare, per contro, del tutto generica dal momento che la ASL convenuta è certamente in possesso dei cartellini marcatempo relativi ai mesi di marzo

2011 e giugno 2011, che essa avrebbe potuto produrre in giudizio al fine di dimostrare l'avvenuta fruizione di riposo compensativo ad opera del ricorrente nei giorni immediatamente successivi a quelli di svolgimento del turno di pronta disponibilità notturna festiva attiva, ricadenti a fine mese.

Parimenti infondate risultano, a parere di questo giudicante, le contestazioni da sub 4) a sub 6) nella misura in cui la ASL resistente non ha specificamente indicato in quale giornata risulti che il ricorrente abbia fruito dei riposi compensativi in questione nei mesi e negli anni indicati, a fronte della dicitura "*residuo tot. rc turno pd*" 0, che risulta del tutto insufficiente a provare l'effettiva fruizione del riposo.

Acclarata l'inconferenza al caso che occupa della giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata dalla ASL resistente in materia di pronta disponibilità cd. passiva (che subordina la fruizione del riposo compensativo alla previa richiesta del dirigente), i ricorrenti avrebbero avuto certamente diritto al godimento di un riposo compensativo in coincidenza con la chiamata in servizio durante il turno di pronta disponibilità, a prescindere dalla loro richiesta.

Spetta, dunque, a ciascuno dei ricorrenti il risarcimento del danno loro arrecato dalla lesione del diritto al riposo che trova copertura a livello costituzionale quale danno prodottosi per la protrazione della maggiore pensosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale senza ricorso adeguato ai riposi compensativi (per i quali non sussiste alcuna necessità di previa richiesta da parte del lavoratore), potendosi ulteriormente precisare che l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36 Cost., comma 3 ha natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 14710/2015).

Si tratta di una fattispecie di illecito che genera un pregiudizio da ritenersi presunto giacché è indubbio che dalla mancata fruizione dei riposi è derivata una maggiore gravosità della prestazione lavorativa fonte di danno per i ricorrenti non potendo costoro beneficiare del tempo necessario per ricostituire le risorse psico-fisiche assorbite dall'impegno lavorativo pregresso.

Tenuto conto dell'accoglimento della sollevata eccezione d'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie relative al periodo antecedente al 20.06.2008, dell'eccezione d'intervenuto giudicato sollevata limitatamente alla posizione del dott. [REDACTED] per le annualità 2007, 2008, 2009, delle contestazioni sollevate da parte resistente ed accolte da questo giudicante, ivi compresa la richiesta -formulata all'odierna udienza - di scomputare dal totale dei turni di pronta disponibilità notturna festiva attiva non seguiti da riposo compensativo indicati dal dott. [REDACTED] le giornate del



01.05.2011 e 25.12.2013 (richiesta cui la difesa del ricorrente si è associata), dev'essere acclarato che:

-che il dott. [REDACTED] ha svolto nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2017 n. 32 turni di pronta disponibilità notturna festiva attiva non seguiti da riposo compensativo e n. 89 turni in cui ha fruito di un riposo inferiore alle 11 ore nell'arco delle 24 ore giornaliere;

-che il dott. [REDACTED] ha svolto nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2013 n. 4 turni di pronta disponibilità notturna festiva attiva non seguiti da riposo compensativo e dall'anno 2009 all'anno 2017 n. 133 turni in cui ha fruito di un riposo inferiore alle 11 ore nell'arco delle 24 ore giornaliere.

Ciò chiarito, i ricorrenti hanno chiesto la quantificazione del danno in via equitativa, offrendo a tal fine dei parametri di riferimento (contestati solo genericamente dalla difesa di parte resistente), costituiti, quanto alla prima tipologia di danno descritta, dall'equivalente economico di una giornata lavorativa (quantificata sulla base del compenso orario di € 32,75 o di € 34,70 per ogni turno di pronta disponibilità festiva notturna non seguito da riposo compensativo, per come risultante dalle buste paga in atti) e, quanto alla seconda tipologia di danno descritta, dal valore di retribuzione oraria massima delle attività svolte come "incentivazione" o "straordinario" (ove non pagato), moltiplicato per il numero di ore (e per il numero di mensilità ed annualità) svolte in eccedenza (quantificato sulla base del compenso orario di € 60,00 per ogni turno in cui si è verificato il mancato rispetto del limite di 11 ore di riposo nell'arco giornaliero per come risultante dalle buste paga in atti) .

Applicando al caso concreto il parametro della retribuzione oraria per l'attività di lavoro ordinario pari ad € 32,75, che appare a parere di questo giudicante del tutto congruo tenuto conto della maggior penosità della prestazione lavorativa non accompagnata dai prescritti riposi giornalieri e settimanali e, correlativamente, al maggior valore economico della prestazione eccedente i limiti di legge, in via equitativa il danno risarcibile al dott. [REDACTED] per lo svolgimento di n. 32 turni di pronta disponibilità notturna festiva attiva non seguiti da riposo compensativo è pari ad €. 12.576,00, mentre il danno risarcibile a fronte di n. 89 turni in cui ha fruito di un riposo inferiore alle 11 ore nell'arco delle 24 ore giornaliere è pari ad €. 32.062,25, per un totale complessivo di €. 44.638,25, che la ASL resistente dovrà corrispondere al dott. [REDACTED], oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.

Il danno risarcibile al dott. [REDACTED] per lo svolgimento di n. 4 turni di pronta disponibilità notturna festiva attiva non seguiti da riposo compensativo è pari ad €. 1.572,00, mentre il danno risarcibile a fronte di n. 133 turni in cui ha fruito di un riposo inferiore alle 11 ore nell'arco delle 24 ore giornaliere è pari ad €. 47.913,25, per un totale complessivo di €. 49.485,25, che la ASL resistente



dovrà corrispondere al dott. [REDACTED], oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ASL resistente e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, e delle tabelle ad esso allegate, avuto riguardo al valore della controversia e alla concreta attività processuale espletata dalle parti nel giudizio.

p.q.m.

il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna la ASL Lanciano Vasto Chieti alla corresponsione in favore del dott. [REDACTED] della somma complessiva di €. 44.638,25, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo;
 - condanna la ASL Lanciano Vasto Chieti alla corresponsione in favore del dott. [REDACTED] della somma complessiva di €. 49.485,25, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo;
 - condanna la ASL Lanciano Vasto Chieti a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, liquidate in €. 5.000,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
- Così deciso in Lanciano, all'udienza del 18.11.2019.

IL GIUDICE DEL LAVORO

- dott.ssa Cristina Di Stefano -

